



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2023-2024**

### **Comunicato Ufficiale N. 428 del 7/06/2024**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**213) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LACALAMITA FILIPPO FELICE FINO AL 30/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.114 SGS DEL 13/03/2024**  
**(Gara: CITTA DI SONNINO – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Con delibera pubblicata il 13.03.2024 sul C.U. n. 114 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **CITTA DI SONNINO – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina** irrogava la sanzione della squalifica fino al 30/11/2024 all'allenatore Filippo Felice Lacalamita " [...] sanzione così determinata tenuto conto della precedente squalifica, del termine della corrente Stagione Sportiva e della ripresa della prossima Stagione Sportiva 2024/2025 non prima del mese di ottobre 2024; [...]" e l'ammenda di 100 euro alla squadra Gruppo Sportivo Italiano.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo deducendo che Il giudice sportivo aveva irrogato la sanzione perché l'allenatore Lacalamita aveva partecipato in qualità di allenatore alla gara del Campionato Giovanissimi under 15 nonostante su di lui pendesse squalifica fino al 30.06.2024 irrogata con comunicato n. 98 del 21.02.2024 – rif. gare del 17.02.2024 Torneo Allievi Under 16. Quanto alla precedente squalifica menzionata nella decisione sopra riportata, essa faceva riferimento al provvedimento di cui al C.U. n. 98 del 21.02.2024 SGS – Delegazione Provinciale di Latina - relativamente al torneo Under 16 in cui il giudice sportivo aveva irrogato

all'allenatore Lacalamita la sanzione della squalifica fino al 30.06.2024 “[..] perché dopo essere stato ammonito per proteste entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento si avvicinava nuovamente all'arbitro lanciandogli contro una borraccia d'acqua senza riuscire a colpirlo. Il gioco rimaneva fermo per alcuni minuti in quanto lo stesso continuava nel suo atteggiamento. Una volta uscito dal terreno di gioco, reiterava la propria condotta continuando a rivolgere all'arbitro frasi offensive e minacciose. Al termine della gara attendeva l'arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi offendendolo nuovamente con frasi gravemente minacciose rivolte anche nei confronti dei tesserati avversari. (ex art. 36 comma 2 lett.B del CGS) [..]”.

Invocando l'art. 21 CGS e il principio di omogeneità delle sanzioni, la reclamante rappresentava come l'allenatore avrebbe dovuto scontare la sanzione originariamente irrogata esclusivamente nel campionato allievi Under 16 e non anche in quello oggetto del presente procedimento.

Ancora, la reclamante deduceva la non congruità della sanzione rispetto all'asserito disvalore della condotta contestata al tesserato, tenuto conto, peraltro, che la considerazione resa dal giudice sportivo, secondo la quale la data presunta di inizio campionato avrebbe potuto cadere nel mese di ottobre 2024, non considerava la circostanza per cui anche durante il periodo estivo sono organizzati tornei ai quali i giovani giocatori potrebbero ben partecipare ed iniziano la preparazione per la stagione a venire; di talché la possibilità di accompagnarli e seguirli sarebbe stata di fatto preclusa al loro allenatore.

Per le ragioni sopra esposte, la reclamante chiedeva la revoca ovvero la riduzione della squalifica dell'allenatore Lacalamita e la revoca e/o la riduzione dell'ammenda irrogata alla società.

All'udienza del giorno 11 aprile, celebratasi con modalità a distanza, Questa Corte Sportiva d'Appello per esaminare il caso in epigrafe.

Era presente l'avv. di fiducia della reclamante in sua rappresentanza, il quale si riportava integralmente all'atto di reclamo e alle memorie integrative, concludendo chiedendo l'accoglimento del reclamo ovvero la riduzione della squalifica comminata al Sig. Lacalamita, anche in virtù della decisione adottata da questa Corte relativamente al reclamo trasmesso per la precedente squalifica, che era stata ridotta.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Preliminarmente, giova evidenziare come il comma 10 dell'art. 21 CGS disponga che la sanzione della squalifica a tempo determinato (...) ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3; di talché i destinatari di provvedimenti a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione complessivamente considerata - non già solo in un determinato campionato - fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa.

Ne consegue che la tesi della reclamante, laddove afferma che l'allenatore avrebbe dovuto scontare la sanzione originariamente irrogata esclusivamente nel campionato allievi Under 16 e non anche in quello oggetto del presente procedimento, non è condivisibile.

Ciò posto, tuttavia, osserva il Collegio come la sanzione irrogata dal giudice di primo grado risulti eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

Non sono, peraltro, condivisibili ad avviso di Questa Corte le considerazioni del giudice sportivo il quale ha considerato che i mesi estivi determinassero ex se una sospensione totale delle attività e dunque li ha esclusi dal computo della sanzione irroganda, senza tenere in debita considerazione che in detto periodo si svolgono tornei ed hanno luogo anche gli allenamenti preparatori in vista della stagione sportiva, ma di fatto estendendo spropositatamente la durata della sanzione e dunque la relativa afflittività, peraltro anche in termini di ricadute sulla coppa disciplina.

Tanto premesso, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Lacalamita Filippo Felice al 31/05/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**230) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 C5 DEL 4/04/2024 (Gara: RVM PALESTRINA – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024**

Con delibera pubblicata il 04/04/2024 sul C.U. n. 147 del Comitato Regionale Lazio – Delegazione Provinciale di Roma – Calcio a 5 - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **RVM PALESTRINA – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma**, sul ricorso della SOC. INDIPENDIENTE CIAMPINO per il riconoscimento della sussistenza di causa di forza maggiore in relazione alla mancata partecipazione alla RVM PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19.3.2024 valida per il campionato di ca5 serie D maschile decideva quanto segue:

"[...] La Società INDIPENDIENTE CIAMPINO ha fatto pervenire giustificazioni in ordine alla mancata partecipazione alla gara RVM PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19.3.2024. La ricorrente, invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore, chiedeva di poter recuperare la gara in un giorno concordato tra le due Società e quindi di non considerare applicabili le penalità previste in caso di mancata presenza senza preavviso alla gara. Per quanto sopra la ricorrente si giustifica precisando di essere stata impossibilitata a prendere parte alla gara in programma il 19.3.2024 alle ore 21 presso l'impianto sportivo POLIDORI Andrea di Palestrina a causa di un improvviso guasto al mezzo a propria disposizione (Van Dacia Jagger targato GL ... omissis) che trasportava 6 dei tesserati che avrebbero dovuto partecipare alla gara. Gli occupanti del mezzo richiedevano l'intervento di soccorsi stradali che intervenivano sul posto. A tal proposito allega fattura. Con tempestive controdeduzioni la Soc. RVM PALESTRINA osservava che: - la Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO non faceva pervenire alla Soc. RVM PALESTRINA nessuna notizia in merito a quanto loro accaduto durante il tragitto; - neanche il Direttore di gara presente nell'impianto sportivo ed in attesa veniva avvisato del mancato arrivo della squadra ospite; - alle ore 20,33 (quindi in prossimità dell'orario fissato per l'inizio della gara) il Dirigente della Soc. RVM PALESTRINA Sig. DE ANGELIS GIANLUCA in presenza del Direttore di gara inviava un "voce telefonico" al tecnico della Soc. avversaria, ricevendo una risposta che denotava chiaramente la non consapevolezza della disputa della gara. Per quanto esposto la SC. RVM PALESTRINA concludeva chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Questo Giudice esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte circa la mancata partecipazione alla gara ritiene che non può trovare applicazione la causa di Forza Maggiore invocata. A parere di questo Giudice, difatti, le affermazioni circa il guasto al mezzo di trasporto non risultano suffragate da documenti dotati di piena efficacia probatoria, quali ad esempio il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale (o da altri pubblici ufficiali) attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica, e che, inoltre, gli unici documenti allegati dalla ricorrente sono rappresentati da una fattura di un autofficina privata dalla quale non è possibile ricavare alcuno degli ulteriori elementi necessari ai fini del riconoscimento della forza maggiore invocata. Per tali motivi, pur prendendo atto di quanto rappresentato non si può non rilevare come la ricorrente non sia stata in grado di assolvere compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo accompagnato la richiesta con idonee e sufficienti prove a sostegno.

Alla luce di quanto sopra, il reclamo non può trovare accoglimento e pertanto in applicazione

dell'art.55 delle NOIF, pertanto, si decide;

- a) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO e per l'effetto di considerare la stessa Società rinunciataria a tutti gli effetti;
- b) di infliggere alla Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica;
- c) di comminare alla predetta Società l'ammenda di Euro. 100,00 per 1^ rinuncia. Dispone incamerare il contributo ricorso ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS. [..]".

Avverso la decisione del giudice sportivo la SOCIETÀ INDIPENDIENTE CIAMPINO adiva questa Corte Sportiva di Appello Territoriale chiedendo che fosse disposta la disputa della partita e dunque l'emissione di un nuovo comunicato con una nuova calendarizzazione della stessa.

A tal riguardo, la reclamante inoltrava preannuncio di reclamo notificandolo anche alla contro interessata RVM PALESTRINA in data 4 aprile 2024, ed in data 5 aprile trasmetteva il reclamo. Nel merito, la reclamante riproponeva essenzialmente le deduzioni rappresentate al giudice sportivo di prime cure, allegando: dichiarazione scritta resa dal genitore di due tesserati nonché proprietario del veicolo che avrebbe dovuto trasportare i giocatori alla competizione in parola e dichiarazione resa dal titolare della società di soccorso stradale, che confermerebbero la ricostruzione fattuale prospettata dalla reclamante; screenshot di scambi di messaggi whatsapp tra i dirigenti delle squadre, coincidenti, per giorno e orario, al momento in cui si sarebbe dovuto disputare la gara, da cui, come evidenziato dal giudice di prime cure, si denota chiaramente la non consapevolezza della disputa della gara da parte della società reclamante; fattura di un carroattrezzi per intervento occorso in data 24 marzo 2024 ore 19,30; screenshot di scambi di messaggi whatsapp tra un responsabile della Società INDIPENDIENTE CIAMPINO e un responsabile della Lnd Lazio calcio a cinque, risalente al giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta disputare la gara in discorso, in cui l'uno interlocutore chiedeva all'altro il recapito email a cui inoltrare la comunicazione relativa al dedotto guasto del van occorso il giorno precedente. Nel reclamo, inoltre, la INDIPENDIENTE CIAMPINO sottolineava come il recupero della gara, e la relativa variazione del campo, fosse stata fissata in tempi molto stringenti (dal giovedì al martedì) senza interpellare la società; di talché, il breve lasso temporale tra l'uscita del comunicato ufficiale e la data della gara non avrebbe consentito ai tesserati di organizzarsi debitamente con i rispettivi impegni personali e lavorativi e, di conseguenza, coloro che erano presenti sul veicolo il giorno della gara non avrebbero avuto la possibilità di mettersi in contatto con la Federazione e le altre società. La reclamante non proponeva istanza di audizione.

In data 13 aprile 2024, peraltro, la RVM PALESTRINA inoltrava al giudice sportivo proprie memorie in cui lamentava la violazione da parte dell'odierna reclamante dell'art. 76 CGS per un difetto di notifica e nel merito, come la INDIPENDIENTE CIAMPINO, in realtà, non avesse avuto contezza del giorno e dell'ora della partita.

All'udienza del giorno 18 aprile 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe. Questa Corte ritiene che il reclamo sia privo di pregio e che non meriti accoglimento. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di difetto di notifica dedotta dalla controinteressata RVM PALESTRINA posto che il preannuncio ed il reclamo risultano tempestivamente notificati alla medesima. Nel merito, osserva il Collegio come le osservazioni formulate dal giudice di primo grado siano condivisibili atteso che dalla documentazione in atti non si evincono, invero, elementi probatori idonei a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dalla reclamante. Ciò in quanto i documenti allegati dalla medesima non risultano dotati di piena efficacia probatoria, quali sarebbero il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale, o da altri pubblici ufficiali attestanti che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica. Tanto premesso, questa Corte Sportiva, ascoltata la società,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

**266) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 SGS DEL 3/05/2024**  
**(Gara: TRIGORIA – CALCIO ULN CONSALVO 1972 del 28/04/2024 – Campionato Under 15 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024**

Con reclamo ritualmente notificato la Società Trigoria ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 202 SGS del 3/05/2024, con il quale veniva disposto il provvedimento dell'ammenda di Euro 150,00 a carico della società reclamante "perché propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose all'arbitro e ai tesserati avversari".

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse annullata l'ammenda e ripristinata la classifica disciplina.

Alla riunione del 23 maggio 2024 interveniva il Presidente della Società reclamante, Sig. Stasi Domenico, il quale dichiarava di "essere stato personalmente attento a tenere tutti lontani da qualsiasi problema, vista anche la situazione della squadra nella coppa disciplina che rischiava di portare alla perdita di categoria; dimostrazione di ciò il fatto che c'è stato un solo cartellino.

La gara è stata tranquilla, vincevamo noi, e giocavamo contro l'ultima in classifica che non aveva nulla da chiedere".

Aggiungeva il predetto Sig. Stasi che "l'ammenda comminata ha portato 10 punti di penalizzazione nella coppa disciplina.

Non è successo niente di particolare e pertanto non capisco il perché di tale ammenda; ritengo ci sia stata una valutazione errata ovvero una svista da parte dell'arbitro".

Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, non possono ritenersi assumibili, in quanto in radicale contrasto con le risultanze che emergono dagli atti ufficiali di gara.

Infatti, il Direttore di gara ha riportato in maniera dettagliata sul referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – le espressioni ingiuriose ed oltraggiose profferite all'indirizzo dello stesso Arbitro e dei tifosi avversari da alcuni sostenitori del Trigoria, univocamente identificati per via delle magliette di rappresentanza dagli stessi indossate e riconducibili alla società reclamante.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**267) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BIZZARRO RENATO PER 1 GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COPPA DANIELE PER 5 GARE E DEL CALCIATORE BIZZARRO FABIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 7/05/2024 (Gara: S.PAULO OSTIENSE – PALOCCO del 5/05/2024 – Fase Finale Titolo Regionale U18)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024**

Con reclamo ritualmente notificato la Società Palocco ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n.381 LND del 7/05/2024, con il quale veniva disposta la squalifica dell'allenatore Bizarro Renato per 1 gara, "per comportamento non regolamentare", la squalifica a carico del calciatore Coppa Daniele per 5 gare "perché a fine gara, mentre l'arbitro usciva dall'impianto sportivo, lo applaudiva ironicamente rivolgendogli altresì espressioni ingiuriose (art. 36, comma 1, lett. a del CGS)", e del calciatore Bizarro Fabio per 4 gare "per aver rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro (art. 36, comma, 1 lett. a del CGS)". In sede di gravame la società reclamante, per quanto concerne la squalifica a carico dell'allenatore Bizzarri Renato e del calciatore Coppa Daniele, contestava il provvedimento sanzionatorio perché il fatto non sussiste, rilevando, con specifico riferimento a Coppa Daniele, uno scambio di persona. Per la squalifica di Bizzarro Fabio, la reclamante insisteva per una riduzione della sanzione irrogata in quanto ritenuta eccessiva. In particolare, per quanto attiene la squalifica a carico dell'allenatore Bizzarro Renato per 1 gara, il reclamo è inammissibile, in quanto la sanzione reclamata è inferiore al minimo reclamabile ai sensi dell'art. 137, comma 3, CGS. Per quanto concerne il calciatore Bizzarro Fabio, le argomentazioni addotte dalla Società Palocco a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie emerge dagli atti ufficiali di gara che il predetto calciatore ha posto in essere nei confronti del direttore di gara una condotta ingiuriosa e irrispettosa, che è stata sanzionata con il minimo edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S. Ne consegue che la squalifica risulta del tutto congrua e in linea con la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell'incontro per cui è proceduto. Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore Coppa Daniele, si fa osservare che la sanzione può essere lievemente rivisitata e ridotta a 4 giornate entro il minimo edittale previsto dal citato art. 36, primo comma lett. a), CGS. Pertanto,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Bizzarro Renato, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coppa Daniele a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 7 giugno 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli